

Addio allo scontrino?

Perché e come superare i documenti commerciali cartacei nell'era del Covid-19

Di Simone Mezzacapo e Carlo Stagnaro

L'avvio della "Fase 2" della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 richiede d'individuare misure e protocolli meno generali e più mirati per garantire il mantenimento del sufficiente "distanziamento sociale". Questo riguarda non solo la vita privata delle persone, ma anche i luoghi di lavoro, specie quelli non "sospensibili" e che inevitabilmente implicano l'interazione "in presenza" e continua tra un gran numero d'individui. Il commercio al dettaglio è uno dei settori più a rischio e una delle potenziali fonti di nuovi focolai di contagio. È dunque necessario individuare provvedimenti mirati per tale peculiare settore. In questo Focus, intendiamo supportare e promuovere l'effettiva applicazione e più vasta implementazione di una soluzione molto semplice, che di fatto implica l'accelerazione di un processo già in atto: l'abolizione per quanto più possibile dell'utilizzo di supporti e documenti cartacei, con particolare riferimento ai documenti commerciali.

Il Focus si divide in tre sezioni: nella prima illustriamo le ragioni per cui il commercio al dettaglio merita una attenzione particolare, nella definizione delle modalità per la migliore calibrazione e infine superamento del *lockdown* sanitario. La seconda parte riassume brevemente la storia, la funzione e le ragioni dell'obsolescenza dello scontrino fiscale cartaceo. La terza conclude e avanza una proposta per la sua definitiva eliminazione e ulteriore abbandono di simili strumenti.

Il commercio al dettaglio nell'epoca del Covid-19

Il commercio al dettaglio è uno degli ambiti a maggior rischio di diffusione del contagio, dove è più difficile garantire la protezione dei lavoratori e dei clienti. La situazione è resa ancora più complessa dall'elevato numero di persone che si presentano negli esercizi commerciali per necessità quotidiane non sopprimibili. Un recente [lavoro](#) di Teresa Barbieri, Gaetano Basso e Sergio Scicchitano ha indagato questo aspetto, definendo due indici di rischio per i lavoratori: uno legato alla vicinanza fisica e l'altro all'esposizione alle malattie. A tal fine, è stata utilizzata l'[indagine campionaria Inapp](#) sulle professioni, che raccoglie variabili di interesse quali la prossimità fisica tra lavoratori o coi clienti, il grado di "fisicità" delle mansioni svolte, il rapporto diretto con terzi (colleghi o clienti), il tempo speso in piedi, ecc.

Il commercio in generale, e quello al dettaglio in particolare, presenta un indice relativamente basso per quanto riguarda l'esposizione al contagio (3,1 punti, con appena il 13,1 per cento dei lavoratori al di sopra del 66mo percentile a livello nazionale), ma uno molto elevato in relazione alla prossimità fisica dei lavoratori

Simone Mezzacapo è professore di Diritto dell'Economia nell'Università degli Studi di Perugia.

Carlo Stagnaro è direttore dell'Osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni.

tra di loro e con terzi (i clienti e, in misura minore e più facilmente controllabile, i fornitori). Sotto questo profilo, il punteggio attribuito al commercio è pari a 62,0, con il 56,1 per cento dei 3,2 milioni di addetti al di sopra del 66mo percentile. Una situazione analoga si riscontra negli hotel e nei ristoranti, dove l'indice di esposizione alle malattie è basso (2,6), ma quello di prossimità fisica molto elevato (71,2), con addirittura l'85,6 per cento del personale al di sopra del 66mo percentile a livello nazionale. Infatti, gran parte dei lavoratori italiani con un indice di prossimità superiore alla media – complessivamente, circa 6,5 milioni – appartengono a questi comparti. Circa un terzo hanno 50 anni o più (e dunque sono particolarmente a rischio, date le caratteristiche del Covid-19), e gran parte delle imprese hanno ridotte dimensioni e, quindi, scarsa capacità organizzativa e finanziaria per adottare adeguate misure precauzionali.

Ne segue che, mentre in altri settori (come l'industria) buona parte della responsabilità può essere delegata alla negoziazione tra azienda e sindacati, nel caso del commercio – e al di fuori degli esercizi di grandi dimensioni – occorre necessariamente far riferimento, da un lato, al senso di responsabilità di esercenti e clienti e, dall'altro, a qualunque iniziativa di *policy* che possa ridurre il contatto interpersonale al minimo (effettivamente) necessario. In parte questo risultato può essere conseguito attraverso accorgimenti organizzativi e logistici, come l'installazione di barriere di plexiglas alle casse e l'obbligo per i dipendenti e, ove possibile, i clienti di indossare mascherine o altri dispositivi di protezione personale, nonché l'utilizzo di guanti usa e getta per toccare la merce, quando non il divieto di entrare in contatto fisico con essa.

Tra le misure di più facile realizzazione, a tal fine, c'è però anche il definitivo tramonto dell'obbligo di rilasciare ai clienti lo scontrino fiscale su supporto cartaceo.

Cos'è lo scontrino fiscale

L'obbligo di rilasciare un titolo di acquisto cartaceo, generato da un registratore di cassa, è invero relativamente recente ed esiste in Italia da poco più di 30 anni per effetto della entrata in vigore della legge n. 18 del gennaio 1983. Si applicò in particolare a partire dal 1° luglio 1983 secondo un processo graduale che inizialmente interessò solo gli esercenti di maggiori dimensioni, ossia quelli con fatturato superiore a 200 milioni di lire, corrispondenti in termini reali a oltre 300 mila euro odierni¹. La storia dello scontrino intreccia le intuizioni di due Ministri delle Finanze, entrambi socialisti ed entrambi con un *background* nel campo dell'economia: Franco Reviglio, che formulò le prime proposte nel 1980, e Francesco Forte, che sovrintese all'introduzione su larga scala del registratore di cassa e dello scontrino tre anni dopo.² L'obbligo venne poi generalizzato nel 1987. La gradualità rispondeva sia all'esigenza di consentire agli esercenti e ai consumatori di prendere confidenza con questa innovazione, sia a quella più prosaica di tener conto degli elevati costi del registratore di cassa

1 L'art. 4 della legge ha previsto che per i contribuenti che avevano presentato la dichiarazione dell'IVA relativamente all'anno 1981, le disposizioni della legge stessa si applicassero: a partire dal 1° luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni (di lire); dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni (di lire); dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni (di lire); dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni (di lire); dal 1° marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni (di lire). Per i contribuenti che avevano omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della legge si applicarono dal 1° luglio 1983.

2 <https://blog.scloby.com/blog/2014/03/24/scontrino-fiscale-approfondimento-e-storia>

(che poteva essere acquistato a un prezzo attorno a 1,5-2 milioni di lire), specialmente per gli esercizi di minori dimensioni. Questioni queste che, come la storia ci ha mostrato, sono state alla fine risolte senza troppi patemi e che sono al centro anche del dibattito – tutt'ora in corso – in merito all'obbligo per professionisti e imprenditori di dotarsi di strumenti per l'accettazione di pagamenti non in contanti.

Lo scontrino svolge due funzioni, entrambe propriamente finalizzate alla lotta all'evasione – nell'ambito della quale ha rappresentato uno strumento fondamentale, anche se il dibattito sulla sua reale efficacia è ancora aperto. Al di là degli aspetti prettamente tecnici, ben noti ai più sono le variegata pratiche frutto dalla sempre prodiga creatività nostrana per eludere l'obbligo dello scontrino: si va dalla “battitura” di un importo inferiore, all'utilizzo e riutilizzo di scontrini già emessi, alla emissione del solo c.d. “pre conto” o conto “proforma”, se non addirittura alla sola stampata della bilancia elettronica, ovvero di utilizzo di strumenti e documenti privi di effettiva valenza fiscale, etc.

In primo luogo, lo scontrino doveva (e deve) asseverare le avvenute transazioni. Infatti, esso deve essere prodotto da un registratore di cassa – tecnicamente, un “misuratore fiscale”, appunto – in grado di certificare, all'atto dell'emissione, una serie di informazioni cruciali (data e ora, numero progressivo, dati identificativi dell'esercente, numero di partita Iva e ubicazione, corrispettivo e logotipo fiscale “MF” seguito da un codice alfanumerico). In tal modo, non solo il titolare dell'esercizio commerciale, ma anche le autorità fiscali potevano contare su una rendicontazione ufficiale delle transazioni effettivamente avvenute. La prima funzione era, insomma, quella di certificare il fatturato. A tal fine era anche previsto l'obbligo di emettere uno scontrino giornaliero di chiusura, anch'esso da stampare (di nuovo) entro la mezzanotte.

La seconda funzione dello scontrino era quella legata all'*enforcement* della lotta all'evasione. L'ulteriore obbligo di rilasciare lo scontrino cartaceo al cliente, e l'obbligo simmetrico per quest'ultimo di conservarlo, era funzionale a rendere più semplici ed efficaci (sic!!) i controlli. Infatti, un acquirente sprovvisto dello scontrino dava luogo alla presunzione che quello specifico acquisto non fosse stato “battuto” e, quindi, implicava già per questo una sanzione sia per l'esercente, sia per lo stesso cliente colpevole quanto meno della mancata diligente conservazione del documento cartaceo.

La digitalizzazione ha, tuttavia, progressivamente fatto venir meno i presupposti di questa tecnica di lotta all'evasione. I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, dalla fatturazione elettronica allo scontrino elettronico, passando per la dematerializzazione, la più agevole tracciabilità, monitoraggio e archiviazione delle comunicazioni tra gli operatori economici e l'Agenzia delle entrate, fino alla crescente diffusione dei mezzi di pagamento tracciabili, hanno dotato gli apparati dello Stato di nuovi e pervasivi strumenti di controllo. La stessa natura dello scontrino è cambiata nel tempo. L'ultima modificazione è recentissima: risale infatti allo scorso 1° luglio 2019, quando gli esercenti con giro d'affari superiore a 400 mila euro hanno dovuto dotarsi di registratore telematico per l'emissione del cosiddetto “scontrino elettronico”. Dal 1° gennaio 2020, l'obbligo si è esteso a tutti gli altri. Sembra tuttavia che manchi ancora una diffusa consapevolezza degli addetti a lavori e del pubblico circa tale innovazione.

I nuovi “registratori di cassa” sono in collegamento costante e comunicano in tempo reale con l'Agenzia delle entrate, alla quale trasmettono tutti i dati richiesti ai fini fiscali, con riferimento sia alle singole transazioni, sia ai totali giornalieri (in mancanza di connessione a Internet al momento della memorizzazione e generazione dei documenti commerciali

relativi alle singole operazioni è possibile effettuare successivamente la trasmissione telematica in via cumulativa).

Oltre all'utilizzo di un registratore telematico è possibile far ricorso all'apposita procedura web messa a disposizione gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche tramite smartphone (tre le specifiche app per cellulare utilizzabili a tal fine risultano ad esempio: Cassa fiscale con iPad, Nexi Smartpos, SiScontrino, Ticketapp, QuiScontrino, Scloby)³. Tale opzione è particolarmente adatta per gli operatori che hanno bisogno di registrare poche operazioni e che al momento della effettuazione delle stesse possono completare con calma la procedura di registrazione (es. i soggetti che di solito emettono ricevute fiscali come artigiani, alberghi e ristoranti). La procedura web e il registratore telematico possono essere utilizzati anche in parallelo.

In pratica i soggetti che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" – laddove non tenuti all'emissione della fattura – dovranno certificare i corrispettivi tramite loro memorizzazione e trasmissione telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate, con "messa in congedo" degli scontrini cartacei. Viene meno così inoltre l'obbligo di tenuta del "registro dei corrispettivi" e semplificate le famose "chiusure di fine giornata" ben note a molti esercenti. L'utilizzo del Registratore Telematico consentirà di non conservare più il "libretto di servizio".

Il questo modo il cliente è anche – finalmente – sgravato dei precedenti compiti di conservazione degli scontrini cartacei allo stesso "addossati" ai fini di *enforcement* degli obblighi fiscali dei commercianti, conservazione che oggi potrebbe costituire anche un ulteriore veicolo di contagio.

Lo scontrino elettronico completa il percorso di modernizzazione e dematerializzazione intrapreso con la fatturazione elettronica e garantisce la congruità (tendenzialmente in tempo reale) tra le operazioni registrate e le informazioni trasmesse all'Agenzia. È previsto un periodo di moratoria di sei mesi – quindi fino al 30 giugno 2020 – per gli esercenti che non siano in grado di trasmettere in tempo reale i dati sulle operazioni, fermo restando l'obbligo di memorizzazione digitale e quello di trasmissione telematica entro 12 giorni. In termini molto pragmatici, per agevolare la transizione al nuovo è stato altresì riconosciuto un bonus per l'acquisto del nuovo "registratore telematico" dei corrispettivi o per l'adattamento dei vecchi "registratori di cassa" (i.e. un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per ogni apparecchio, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento).

Con l'entrata in vigore dell'obbligo dello "scontrino elettronico", viene meno per i negozianti l'obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, e con esso le relative sanzioni.

Le cose non sono però semplici come a prima vista potrebbe sembrare, tant'è che – come conferma l'esperienza comune di chiunque in queste settimane si sia recato a fare la spesa – alle casse prosegue la prassi di rilasciare lo scontrino. In una sorta di eterogenesi dei fini, lo scontrino "fiscale" piuttosto che scomparire del tutto finisce piuttosto per essere sostituito da un "documento commerciale" che il cliente potrà utilizzare innanzitutto ai fini dell'esercizio dei suoi diritti (es. garanzia, reso merce o annullamento dell'acquisto).

In particolare, il legislatore ha attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, la facoltà d'individuare eventualmente le

3 Eugenio Spagnuolo, *Scontrino elettronico: 6 app per mandare in pensione la vecchia cassa*, 21 gennaio 2020, www.wired.it

tipologie di tali documentai commerciali. Con apposito decreto del 7 dicembre 2016 tali ministeri hanno individuato le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi” e le relative caratteristiche.

Come ivi chiarito (art. 3 del Decreto) detto “documento commerciale certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti”.

È tuttavia pure stabilito che in alcuni casi il “documento commerciale” possa avere validità ed essere considerato efficace anche a taluni fini fiscali, con ciò rendendo quindi più articolato il quadro di riferimento e determinando un certo spiazzamento degli comuni utenti circa l’effettiva abolizione o no dello “scontrino” fiscale e/o commerciale che dir si voglia. L’Agenzia delle Entrate è ad ogni buon conto intervenuta in materia con apposita circolare di chiarimenti⁴.

Il Decreto prescrive poi che il documento commerciale sia emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. La previsione, se per certi versi lodevole (soprattutto in ottica di tutela di certe categorie di utenti), finirà molto probabilmente per determinare di diritto e di fatto una sorta di *revirement* del supporto cartaceo, ciò benché il decreto stesso si premuri poi di stabilire chiaramente che “previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità”.

Conclusione

La progressiva dematerializzazione delle comunicazioni fiscali segna, finalmente, anche la fine dell’era dello scontrino fiscale per come lo abbiamo conosciuto, ossia il documento cartaceo che finiva rapidamente “stropicciato” in fondo alle tasche o alle buste della spesa e che non trovavamo mai quando richiestoci come “prova d’acquisto” per effettuare un reso o far valere la garanzia per qualche prodotto difettoso. O peggio che quanto ci serviva e finalmente ritrovavamo era ormai irrimediabilmente sbiadito e illeggibile perché impresso su carta termica!

In punta di diritto lo scontrino cartaceo è già scomparso (o sta scomparendo, man mano che anche gli ultimi esercizi adegueranno i propri registratori di cassa). Il pubblico tuttavia deve ancora però prendere atto del venire meno di un rituale che ci ha accompagnato per lungo nella nostra quotidianità.

Al riguardo sarebbe quindi auspicabile una campagna informativa istituzionale, così da assicurare piena effettività a questa novità, dai più ancora non bene conosciuta, che non riguarda solo aspetti propriamente tecnico fiscali, ma che è anche una vera e propria innovazione dei costumi e delle nostre radicate abitudini quotidiane. Una chiara informativa al pubblico è opportuna anche per demistificare possibili *fake news* o fallaci *opinio iuris* in materia, che potrebbero portare al perpetrarsi di errate, abusive o inutili prassi, rafforzate anche dal tutt’ora diffuso timore dei clienti – invero però già da tempo ormai infondato – di poter essere sanzionati per la mancata richiesta e conservazione di uno scontrino cartaceo.

4 Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, avente ad oggetto “chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Occorre infatti tener presente come certe abitudini siano dure da abbandonare, soprattutto in caso di dubbi in merito alle norme applicabili e conseguente timore di incorrere in violazioni, sanzioni o decadenze. Ne sono esempio la tutt'ora incerta applicazione di alcune disposizioni in materia documentale contenute nella legge 241/1990 e nel Codice dell'Amministrazione Digitale.

Giova per esempio ricordare che tanto il rituale dello scontrino è diventato parte dei nostri costumi, che i più ancora non sanno che in realtà la sanzione amministrativa anche carico del cliente (ossia del *"destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale"*) colto sprovvisto dello scontrino o con scontrino recante *"un corrispettivo inferiore a quello reale"*, nelle non meglio precisate *"adiacenze"* del luogo della prestazione (anche al riguardo la prassi applicativa è ricca di aneddoti), rientra ormai tra le *"leggende"* in materia. Tale sanzione è stata infatti definitivamente abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326)⁵.

Una volta in funzione in nuovo registratore telematico, il documento emesso e eventualmente consegnato su supporto cartaceo ai clienti al momento di un acquisto non avrà quindi più valore fiscale, ma solo commerciale. Anche al riguardo sarebbe opportuna una chiara e diffusa informativa al pubblico, anche per chiarire le differenze tra lo scontrino cartaceo che fin ora tutti abbiamo conosciuto e questo nuovo *"documento commerciale"* pure oggetto di puntuale regolamentazione, a cui è attribuita centrale importanza quale strumento per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché, come detto, anche una specifica efficacia a taluni fini fiscali.

Oltretutto, la piena dematerializzazione non è priva di precedenti. Già oggi, per molti prodotti (in primis quelli elettronici) al fine dell'attivazione della garanzia è richiesta la sola registrazione dell'acquisto sul sito del produttore/venditore, con maggior tutela anche dei diritti dei consumatori e degli utenti. Peraltro, in diversi casi di contenzioso anche il vecchio scontrino cartaceo è non stato considerato valido come piena prova di un avvenuto pagamento, stante la sua esclusiva funzione fiscale (i.e. in caso di contestazione l'emissione dello scontrino non è stata considerata in quanto tale prova della effettiva consegna di una somma di denaro).

Tra le ulteriori misure di più facile realizzazione al fine, oggi, di limitare i rischi di diffusione del contagio dal Covid-19 e, domani, di rendere la nostra vita più semplice e i controlli fiscali più efficienti, le prossime da considerare nel settore del commercio potrebbero riguardare le operazioni *"a monte"* dell'emissione dello scontrino elettronico/documento commerciale, tra cui la promozione del maggiore utilizzo di pagamenti *contactless* e soprattutto *"a distanza"* – come da ultimo pubblicamente [auspicato](#) anche dall'Autorità Bancaria Europea – per rendere sempre più residuale il pagamento cartaceo. A tal fine, è importante che le istituzioni preposte adottino tutte quelle misure e semplificazioni utili a promuovere, tra l'altro, l'identificazione a distanza, in modo da favorire una più rapida e ampia diffusione dei mezzi di pagamento elettronici, inclusi quelli più innovativi.

Auspicabile inoltre il più convinto impiego anche per la più efficace tracciatura e certificazione delle transazioni e dei corrispettivi delle tecnologie telematiche e algoritmiche

5 La disposizione abrogata disponeva che *"Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni"*.

attualmente disponibili, con parallela abolizione quindi dei numerosi documenti cartacei e adempimenti manuali quotidianamente ancora richiesti nel settore del commercio, i quali a fronte della loro elevata onerosità per gli operatori diligenti e il sistema in generale, non hanno garantito una parimenti elevata efficacia dei controlli, come testimoniano dalle statistiche sulle frodi e sulla evasione ed elusione fiscale.

D'altronde la più elementare “tecnica” di violazione costituita dalla mancata emissione dello scontrino ben potrebbe essere attuata anche nell’era dello scontrino elettronico.

Sembra auspicabile quindi un più deciso passaggio da un sistema di controlli e adempimenti di tipo statico (e ancora in larga parte cartacei e in presenza), al maggior utilizzo di un approccio basato sull’analisi dinamica e soprattutto *a distanza* e *in tempo reale* dei rapporti, processi e transazioni commerciali, con riduzione dei costi per gli operatori e maggior efficacia ed equità dei controlli fiscali. Non a caso, anche nel diverso, ma continuo, ambito dei controlli antiriciclaggio, le Autorità europea di vigilanza finanziaria hanno avuto modo di sottolineare come proprio il maggior utilizzo di tecnologie informatiche innovative da parte dei soggetti privati tenuti ai relativi adempimenti, con maggiore utilizzo di controlli *in tempo reale* e *a distanza*, sia idoneo e utile a rendere il regime dei controlli “*more effective and efficient*”⁶.

Questo processo di maggiore digitalizzazione e automazione non è tuttavia esente da (nuovi) rischi, l’utilizzo delle tecnologie e dei controlli della specie non deve avvenire ad esempio a discapito dell’incomprimibile esigenza di garantire, costantemente e in via prioritaria, la massima tutela della privacy, dei dati personali e degli altri diritti fondamentali degli individui per come questi si vanno evolvendo ed arricchendo nella nuova era digitale.

Come da ultimo correttamente evidenziato anche dalla Banca d’Italia e dall’Ivass, la crescente digitalizzazione dell’economia e la sempre maggiore “fruizione di servizi in modalità remota, anche in campo bancario e assicurativo”, ulteriormente accelerata proprio dall’emergenza Covid-19, potrà avere numerosi e importanti effetti positivi, ma contestualmente aumenta il c.d. “rischio cibernetico” ovvero “il rischio di attacchi informatici. Sono particolarmente esposte le persone e le imprese che in passato facevano ricorso alla rete in misura modesta e non sempre sono consapevoli delle insidie del mondo digitale”⁷.

Con specifico riguardo alla gestione dell’emergenza Covid-19, un esempio in tal senso è costituito dal progetto di passaggio dalla “autocertificazione cartacea” degli spostamenti degli individui all’annunciata introduzione dell’app “*Immuni*” per il tracciamento dei contatti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19. Tale strumento, pure a fronte delle evidenti maggior efficacia ed efficienza rispetto a quello cartaceo, presenta infatti delle specifiche potenziali criticità che richiederanno l’approntamento di adeguate tutele e misure di sicurezza.

6 Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process, JC 2017 81, 23 January 2018.

7 Banca d’Italia-Ivass, *La sicurezza cibernetica ai tempi del Covid-19*, Note Covid-19, 17 aprile 2020

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.